

ROMA, 18 dicembre 2023



Audizione DDL Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (DL Energia, A.C. 1606)  
VIII e X Commissione – Camera dei Deputati

## CHI SIAMO

Utilitalia è la Federazione che riunisce 400 aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee.



**Addetti complessivi**

102.343

VALORE DELLA PRODUZIONE  
**40 mld/€**

UTILI  
**1,3 mld/€**

**Percentuale della popolazione servita dalle associate a Utilitalia**



## Proposte di sistema

### Disposizioni urgenti in materia di mercato al dettaglio dell'energia elettrica

Prevede il riconoscimento dei possibili costi non recuperabili che gli operatori della maggior tutela.

Promuovere rapidamente le campagne informative, in coerenza con il timing delle procedure di assegnazione dei clienti. **Garantire certezza nelle tempistiche di decorrenza del STG non vulnerabili.** Promuovere certezza circa l'effettiva disponibilità dell'addebito bancario automatico. Si condividono le disposizioni relative ai contact center.


### Norme per lo sviluppo del settore idroelettrico nazionale

Urgenti norme per **tutelare e stimolare lo sviluppo del patrimonio nazionale idroelettrico**, assicurando una *level playing field* rispetto al contesto UE. La Commissione UE ha ravvisato il limitato valore aggiunto di interventi pro-competitivi in tali comparti.

Intervenire con una **norma che permetta alle Regioni di rinegoziare investimenti con gli attuali concessionari la riassegnazione delle grandi concessioni idroelettriche scadute**

### Contenimento costi energia per le imprese SII

Includere le Imprese del Servizio Idrico Integrato SII tra le beneficiarie delle misure previste a favore delle c.d. energivore, al fine di minimizzare l'impatto delle volatilità dei prezzi nel comparto



## Proposte puntuali

### Disposizioni per incentivare le Regioni (e le PA) a ospitare impianti a fonti rinnovabili

Estendere l'esclusione a tutti gli impianti idroelettrici **sogetti al pagamento di misure di compensazione o ad altre misure quali** la fornitura gratuita di energia alle regioni

### Impianti a bioliquidi sostenibili

Prevedere che l'accesso ai Prezzi Minimi Garantiti sia **alternativo al nuovo meccanismo di remunerazione** anche successivamente al 2024 e quantomeno sino al 2026.

Stralciare il vincolo di impianto «abilitato» estendendo comunque l'applicazione anche ad impianti di grande taglia.

### Semplificazione per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti

Estendere le **semplificazioni** anche ai casi di realizzazione di sistemi di raffreddamento ad aria anche diversi dai condensatori ad aria (e.g. torri di raffreddamento)

Backup

# Art. 14 - Procedure competitive e tutela dei clienti domestici



## \* Stranded cost degli attuali esercenti la maggior tutela

- Il DL non prevede norme per il riconoscimento dei possibili costi non recuperabili per gli operatori della maggior tutela, a seguito della perdita ex-lege dei clienti e del mercato, in esito alle Aste. Le Aste avranno un impatto anche sui livelli occupazionali delle Imprese che dovranno cedere la clientela; dovranno essere attivati gli opportuni ammortizzatori sociali quali la Cassa Integrazione in deroga.
- L'ARERA, nella delibera 362/2023/R/eel, ha espresso la necessità di una copertura normativa per la copertura dei costi emergenti.

## \* Campagne informative

- Pur condividendo l'esigenza di un'ulteriore campagna informativa, l'intervento si presenta tardivo in quanto avviato sostanzialmente a ridosso della data originaria delle aste per il STG dei non vulnerabili. Importante promuovere rapidamente l'operatività degli strumenti informativi, preliminarmente rispetto alla data del 10 gennaio 2024, nonché garantire la chiarezza e fruibilità dei messaggi.
- Il processo di predisposizione delle campagne commerciali, che coinvolge l'Acquirente Unico e il MASE, si presenta potenzialmente complesso e potrebbe renderle non facilmente disponibili in tempi brevi, con il rischio di vanificarne gli effetti.

## \* Autorizzazione all'addebito diretto a favore degli esercenti il STG per i non vulnerabili e degli esercenti il servizio di vulnerabilità

- Si concorda con le disposizioni finalizzate a consentire il trasferimento automatico della modalità di addebito diretto a favore degli esercenti. L'implementazione operativa di tale processo, che prefigura interazioni tra diversi soggetti e potenziali nullasta da considerare, potrebbe comunque richiedere tempistiche potenzialmente non compatibili con l'espletamento delle procedure di assegnazione delle gare.
- Sarà rilevante, per gli Operatori che intendono partecipare alle gare, avere piena consapevolezza della effettiva disponibilità dello strumento, nello svolgimento del servizio, indispensabile ai fini della giusta valutazione dell'offerta in fase di asta.

## \* Clausola sociale contact center

- L'avvalimento dei servizi di contact center prestati da Soggetti terzi con salvaguardia dei livelli occupazionali, fino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità sembra superare le potenziali elevate complessità ed imprevedibilità che le disposizioni all'art. 36-ter del DL n. 48/23 in tema di clausola sociale, avrebbero determinato nel meccanismo di funzionamento delle aste del STG per i clienti domestici non vulnerabili.

# Art. 14- Procedure competitive e tutela dei clienti domestici

## \* STG per i clienti domestici non vulnerabili

- Il rinvio delle aste è giunto in un momento molto a ridosso della data originaria, cosa che ha destato incertezze lato Operatori ed ha richiesto un generale riassetto delle scadenze delle procedure, nonché delle comunicazioni operative da inviare ai clienti, con il conseguente rischio di disorientamento.
- L'ipotesi di un posticipo della data di decorrenza del servizio, rispetto al quale l'ARERA dovrà pronunciarsi con un apposito provvedimento, potrebbe determinare una situazione di eccessiva aleatorietà per gli assegnatari: **importante conoscere la data di decorrenza prima dell'asta da tenersi il 10 gennaio 2024.**

## \* Servizio di vulnerabilità

- Si prevede un meccanismo ibrido nel quale Acquirente Unico continuerà a svolgere la funzione di approvvigionamento centralizzato alla stessa stregua della maggior tutela e gli Operatori aggiudicatari dovranno solamente ricoprire funzioni commerciali per i clienti, cosa che potrebbe ridurre i livelli di competitività e partecipazione nelle aste. Fondamentale in ogni caso che l'ARERA rispetti il termine dei 60 giorni per la definizione degli aspetti di dettaglio della procedura di assegnazione.
- Per una maggiore semplificazione e minore farraginosità nella gestione commerciale del segmento dei Clienti vulnerabili, **sarebbe più consono che anche questi fossero posti nelle procedure di assegnazione del STG NON vulnerabili**, prevedendo solamente delle opportune garanzie e condizioni relativamente al prezzo applicato nei loro confronti, in osservanza delle esigenze legate al regime di vulnerabilità.

# Necessità di tutelare il patrimonio idroelettrico nazionale e di stimolarne un immediato sviluppo



- \* Nel "decennio critico" della transizione energetica, l'energia idroelettrica ha un'importanza centrale
  - rimane la **fonte nazionale rinnovabile di maggiore importanza**, per quantità e qualità (continuità e programmabilità)
  - il patrimonio idroelettrico nazionale abbisogna di **importanti e tempestivi investimenti di repowering e revamping**, anche per adeguarlo ai cambiamenti climatici, pena il suo progressivo declino.
  
- \* Il DL 181/23, nonostante le elevate aspettative, non presenta disposizioni con riferimento al settore idroelettrico, il cui quadro normativo attuale (art.12 D. Lgs 79/99, come modificato da vari provvedimenti) presenta molte criticità:
  - L'archiviazione di tutte le procedure di infrazione da parte della commissione UE, con la possibilità per i vari Stati Membri di mantenere un regime regolatorio indipendente evidenzia la **mancaza di reciprocità tra gli stessi Stati Membri** (nei quali sono presenti anche regimi autorizzativi sostanzialmente perpetui, e non concessioni temporanee).
  - **Procedure di riassegnazione delle concessioni parcellizzate ma concentrate nel tempo**, inefficaci nel determinare reale contendibilità, ma tali da ingenerare complessità, esiti tecnicamente deboli e lunghi contenziosi, così ritardando l'avvio degli investimenti.
  - **Problematiche di passaggio degli impianti tra Concessionari uscenti ed entranti** (cherry picking, criteri di valorizzazione delle opere, tutela occupazionale, ecc.)
  
- \* Per salvaguardare l'integrità e stimolare un immediato sviluppo del comparto idroelettrico, evitando la paralisi degli investimenti nel settore, è necessario che il DL intervenga per risolvere le criticità dell'attuale quadro normativo, così come è stato fatto per il settore geotermoelettrico, anche questo soggetto a concessione:
  - Possibilità, per Regioni e Province Autonome di **riassegnare le concessioni ai Concessionari uscenti**, a fronte di progetti di repowering, revamping e di adeguamento al cambiamento climatico

# Contenimento dei costi dell'energia per le imprese idriche

- \* L'articolo 1 completa e integra il quadro delle misure di cui all'articolo 3 del DL 131/2023, a favore delle imprese c.d. «energivore», che per le loro caratteristiche intrinseche sono maggiormente esposte alla eccezionale volatilità dei prezzi dell'energia elettrica che caratterizza l'attuale periodo storico, ulteriormente aggravata dall'instabilità del contesto geo-politico internazionale
- \* La citata disciplina, in ossequio alle disposizioni eurounitarie, trova applicazione esclusivamente alle imprese ad elevata intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e al rischio di delocalizzazione. A causa di ciò, restano esclusi numerosi comparti che hanno particolarmente sofferto la recente crisi dei prezzi dell'energia
- \* Uno dei settori maggiormente impattati è stato quello idrico, che secondo gli ultimi dati forniti da Terna presenta consumi energetici pari a circa 6 TWh/anno, ossia il 2% del totale dei consumi nazionali. Anche i consumi per singolo Operatore sono particolarmente alti: da alcune stime, gestioni medio-piccole, nell'ordine dei 100.000 abitanti serviti, possono presentare consumi superiori ad 1 GWh/anno (limite minimo individuato dal DM MISE per rientrare tra le «energivore»)
- \* Tale situazione ha dimostrato la vulnerabilità del settore idrico rispetto a tale fattore esogeno; vulnerabilità che, se non adeguatamente fronteggiata, potrebbe compromettere l'operatività dei gestori in caso di nuovi futuri incrementi dei costi energetici.

In un contesto di ingenti investimenti di tutto il comparto, anche per efficientare i cicli produttivi, appare urgente un intervento teso a supportare lo sforzo in atto. L'estensione alle imprese idriche delle misure previste per le energivore rappresenta una prima – forse non risolutiva – azione utile alla sostenibilità dell'esercizio aziendale a costi contenuti per la collettività.

## Art. 4 - Disposizioni per incentivare le Regioni (e le Province Autonome) a ospitare impianti a fonti rinnovabili

- \* L'art. 4, comma 2 prevede il pagamento da parte dei titolari di nuovi impianti FER di potenza superiore a 20 kW (con titolo acquisito tra il 1/01/2024 ed il 31/12/2030) di un contributo annuo pari a 10€/kW di potenza installata per i primi 3 anni dall'entrata in esercizio.
- \* In generale **non si condivide la ratio posta alla base della disposizione**; l'ammontare della misura si somma alle altre forme di riconoscimento locale già esistenti e si presenta **particolarmente oneroso nei confronti dei grandi impianti**. Appare più razionale rivedere le diverse misure di compensazione che le varie legislazioni locali stanno facendo emergere.
- \* L'art 4, comma 5 individua i casi di esclusione dal pagamento del contributo ovvero: titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs 22/2010 e titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contributi per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs 79/1999.

**L'esclusione dovrebbe riguardare tutti gli impianti tenuti al pagamento di misure di compensazione** che abbiano le finalità di riequilibrio territoriale ed ambientale citate dalla disposizione in commento. A tal fine, in primo luogo, anche per evitare qualsivoglia possibile fraintendimento o disparità di trattamento su base regionale, dovrebbe essere **precisato espressamente che l'esclusione degli impianti idroelettrici prevista al comma 5 trova applicazione anche per gli impianti tenuti al pagamento delle misure di compensazione ambientale e territoriale previste dall'art.13 c.1 dello Statuto d'Autonomia del Trentino-Alto Adige DPR 31 agosto 1972, n. 670** (misure corrispondenti a quelle previste dall'art. 12 comma 1-ter lett. l, già citato nella norma).

**L'esclusione dovrebbe essere estesa anche a tutti gli impianti tenuti al pagamento di misure di compensazione** che perseguono le suddette finalità di riequilibrio territoriale ed ambientale, **ivi incluse**, dunque, **la fornitura gratuita di energia alle regioni** ai sensi dell'art. 12 comma 1-quinquies del D.lgs. 16 marzo 1999, n.79 e alle province autonome ai sensi dell'art.13 comma 3 dello Statuto d'Autonomia del Trentino-Alto Adige DPR 31 agosto 1972, n. 670, **la realizzazione di infrastrutture sul territorio** (es. impianti FV per le CER locali)

## Art. 5 - Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili

- \* L'articolo prevede la costituzione di un sistema di supporto per garantire il mantenimento in esercizio degli impianti alimentati con bioliquidi sostenibili, che assicurano flessibilità e affidabilità al sistema elettrico.
- \* Nelle more dell'introduzione del nuovo meccanismo, e comunque non oltre il 31/12/2024, viene stabilito che agli impianti a bioliquidi sostenibili si applicano i prezzi minimi garantiti (PMG).

La definizione del nuovo sistema di supporto andrebbe considerata all'interno di una **strategia di sviluppo delle bioenergie tale da preservare il ruolo del biometano nel processo di decarbonizzazione.**

**L'accesso ai PMG** per impianti a bioliquidi sostenibili **dovrebbe comunque essere garantito come alternativa** al nuovo meccanismo di remunerazione **anche successivamente al 2024** e quantomeno sino al 2026. Da considerare come il programma di Massimizzazione degli impianti di produzione ex Decreto Legge 14/2022 convertito in legge n. 41/2023, che prevedeva una potenziale applicazione del meccanismo fino al 31 marzo 2024, è stato concluso anticipatamente al 30 settembre 2023.

**Si ritiene opportuno venga stralciato il vincolo di impianto «abilitato»** estendendo comunque l'applicazione anche ad impianti di grande taglia.

## Art. 6 - Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti

\* L'articolo introduce semplificazioni autorizzative in caso di installazione di condensatori ad aria in sostituzione di impianti di raffreddamento ad acqua per il raffreddamento delle centrali termoelettriche.

Si propone di estendere le semplificazioni anche ai casi di realizzazione di sistemi di raffreddamento ad aria anche diversi dai condensatori ad aria (e.g. torri di raffreddamento)

### Proposta di emendamento

Art. 6 «Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori *e/o sistemi di raffreddamento* ad aria presso centrali esistenti»

1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione *e/o raffreddamento* ad aria in impianti già dotati di sistemi di *condensazione* ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.

Grazie.